

Rep
14350/17



IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.

[REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2016,
ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART.702 BIS C.P.C.

nel ricorso iscritto al n.36616 del ruolo generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2015, vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente
domiciliato in Roma, Via Pietro Mascagni n.186, presso lo studio
dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, che lo rappresenta e difende, in virtù di
procura allegata al ricorso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via
dei Portoghesi n. 12

- resistente -contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del riconoscimento della protezione internazionale,

letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

con ricorso depositato in data 3 giugno 2015, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso il 3 marzo 2015 e notificato il successivo 26 maggio 2015, con il quale gli veniva rifiutato il riconoscimento al diritto di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria.

Il ricorrente proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art.19 del D. Lgs n.150/2011 e dell'art.35 della legge 25/08, deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di rientro nel paese di provenienza, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale quale rifugiato o alla protezione sussidiaria o ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione, nel rigettare la richiesta della parte, rilevava che "l'intero racconto del richiedente non appare fondato con riferimento ad un timore di persecuzione temuto o subito".

A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva di essere nato in Gambia, di essere di etnia mandinga e religione musulmana.



Il ricorrente affermava di essere fuggito dal proprio paese a causa degli abitanti del villaggio, che lo volevano costringere a fare il guardiano delle mucche, come suo padre e suo fratello prima di lui.

Il ricorrente si rifiutava e veniva aggredito dagli abitanti del villaggio, che lo picchiavano e gli ferivano un occhio.

A causa di tale situazione, il ricorrente fuggiva e lasciava il proprio paese.

Il ricorrente depositava certificazione medica attestante la lesione all'occhio e alla cornea, per la quale necessitava di intervento (cfr. certificato medico San Giovanni Addolorata depositato all'udienza del 24.11.2016).

Sotto il profilo di merito, non può essere riconosciuto al ricorrente lo status di rifugiato, mancandone i presupposti oggettivi e soggettivi, ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951, e neppure la protezione sussidiaria, non ravvisandosi gli specifici presupposti indicati dalla norma, dal momento che, il ricorrente non ha potuto produrre documenti a sostegno delle circostanze narrate, né sono configurabili persecuzioni continuate nei suoi confronti, dovendosi rilevare che la storia appare piuttosto generica, come riferita, e inverosimile nei suoi presupposti.

Tuttavia, la certificazione medica, che conferisce una certa credibilità alla situazione del ricorrente e la necessità di intervento, fanno ritenere che possa essere valutata la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche in considerazione della situazione complessiva del Gambia.



Sul punto, occorre osservare che le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 19393/2009 e 11535 hanno esteso la giurisdizione del giudice ordinario anche ai permessi umanitari di natura atipica che debbono essere ricondotti nell'alveo delle misure di protezione a tutela dei diritti umani.

I permessi umanitari costituiscono, infatti, una categoria autonoma ed aggiuntiva di natura atipica, che completa il quadro delle misure di protezione internazionale i cui presupposti devono essere valutati dal giudice competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

Si rileva che, la tutela di protezione umanitaria costituisce una forma residuale di tutela (rispetto a quella tipica derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria), perché può riguardare situazioni temporalmente limitate o prevedere la concessione di benefici diversi rispetto alla misura tipica (cfr. Cass 4139/2011).

Nel caso di specie, in relazione alla valutazione operata all'esito dell'istruttoria si ritiene la sussistenza di esigenze di protezione umanitaria ex art 5 comma 6 del D.lvo 286/98.

La natura della controversia e le questioni trattate, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,



dichiara il diritto del ricorrente [REDACTED] nato in Gambia il [REDACTED] al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 5, comma 6, del D.lvo 286/98;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2017

[REDACTED]

RECEIVED
FEB 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535